



COMUNE DI ROMA

ORDINANZA DEL SINDACO n.151 del 21 gennaio 1988

IL SINDACO

Considerato che il disturbo da rumore non deriva soltanto dall'energia acustica globale percepita, ma anche dall'attività di sorgenti sonore particolarmente disturbanti;

che da tale stato di cose possono derivare fastidi, disturbi e danni d'ordine psico-fisico per la popolazione esposta;

visto l'art. 32 L. n. 893/78;

visti gli artt. 1 e 2 L.R. n. 52/80;

visti gli artt. 16, 17 e 40 del Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

1. Tutti gli automezzi della P.U. e del servizio di soccorso pubblici e privati debbono sostituire le sirene monotonali con sirene bitonali del tipo previsto dal D.M. 20/02/1979;
2. Le apparecchiature di allarme acustico antifurto degli edifici e delle autovetture, debbono essere dotate di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi;
3. Nel campo dell'attività edilizia i motocompressori e i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo da evitare che negli ambienti disturbati il livello di rumore ambientale (con sorgente in funzione) superi di più di 5 dBA il livello di rumore residuo (misurato senza la sorgente specifica in funzione) durante le ore comprese tra le 7 e le 22. Durante le ore notturne (22 - 7) il funzionamento dei suddetti macchinari è vietato. I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere del tipo cosiddetto "silenzioso" allo scopo di arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione ed il loro funzionamento deve essere limitato alle ore comprese tra le 7 e le 14 e tra le 16 e le 19. Nel caso sussista la necessità di derogare ai limiti temporali sopra indicati, la relativa autorizzazione sarà rilasciata, di volta in volta, su motivata proposta degli uffici che, hanno autorizzato i lavori, dell'Assessore preposto al Coordinamento UU.SS.LL.
4. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri-tenda e strutture similari o provenienti da festival o manifestazioni consimili, misurate in facciata dell'edificio più vicino, non debbono superare, in termini di livello equivalente continuo di rumore (LAeq) i 65 dBA durante le ore diurne (7 - 22) e i 55 dBA durante quelle notturne (22 - 7).
5. Le emissioni sonore di discoteche, piano-bar, sale da ballo e simili non debbono incrementare, in termini LAeq, livelli di rumore residuo - misurato senza la specifica sorgente disturbante in tensione - all'interno dei locali di abitazione più vicini, di più di 5 dBA durante le ore diurne (7 - 22) e di più di 3 dBA durante quelle notturne (22 - 7).
6. E' fatto espressamente vietato agli esercenti di attività commerciali, artigianali ed industriali dell'uso di altoparlanti per la diffusione all'esterno dei loro esercizi di pubblicità, notiziari, musica.
7. I dispositivi di silenziamento degli auto-motoveicoli non devono in alcun modo essere manomessi.
8. E' vietato l'uso di mezzi di segnalazione acustica da parte di autoveicoli se non in caso di imminente pericolo.

Le disposizioni di cui ai punti 4-5-6-7-8-9 hanno decorrenza immediata, mentre quelle di cui ai punti 1-2-3 entreranno in vigore entro 6 (sei) mesi dalla data della presente ordinanza.

A carico degli inadempienti oltre la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 C.P. saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme di legge e dai regolamenti.

Le circoscrizioni e i Comandi Gruppi Circoscrizionali VV.UU. delle stesse Circoscrizioni, le USL - Servizi igiene Pubblica - sono incaricati, ciascuno per le parti di competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

Dal Campidoglio, li 4 febbraio 1988

IL SINDACO

Nicola Signorello

IL SEGRETARIO GENERALE

Guglielmo Iozzia